


Telefisco 2018

LE RISPOSTE AI QUESITI



Senza la carta
I registri delle fatture emesse e ricevute possono essere in formato elettronico se sono stampati a richiesta dei verificatori

Saldo Iva al 20 agosto con lo 0,40% in più

► Continua da pagina 15

17 Minimi con e-fattura solo alla Pa

È possibile considerare i contribuenti che applicano il regime di vantaggio dei minimi e quello forfettario come esonerati in toto dall'obbligo di emissione della fattura elettronica? Il comma 909 della legge di Bilancio 2018 estende la fatturazione elettronica agli scambi tra soggetti Iva e anche nei confronti dei consumatori finali, esonerando da tali disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" (di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 6 luglio 2011, n. 98) e quelli che applicano il regime forfettario (di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Inoltre, non sono soggetti Iva anche nei confronti della fattura elettronica per la Pa in base alla legge 244/2007.

► Va ricordato che l'articolo 1, comma 909, lett. a) n. 3, della legge di Bilancio ha espressamente esonerato i soggetti passivi che rientrano nel "regime di vantaggio" (articolo 27, commi 1 e 2, del Dl n. 98 del 2011) e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, dagli obblighi di fatturazione elettronica che decorrono dal 1° gennaio 2019 (B2B e B2C). Permangono, invece, i vincoli già precedentemente in essere, quali quelli dettati dalla legge 244 del 2007, e dal Dm 55 del 2013 che vi ha dato attuazione, in ordine alla fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

18 Stampa di registri e favor rei

Il decreto fiscale (articolo 19-octies, comma 6, del Dl 148/2017) ha modificato le regole di tenuta dei registri Iva mediante sistemi elettronici, stabilendo l'obbligatorietà della trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi competenti. In relazione a tale disposizione è applicabile il principio del favor rei per le violazioni commesse prima del 6 dicembre 2017?

► Il Decreto fiscale, aggiungendo il comma 4-quater all'articolo 7 del Dl 357/1994, ha stabilito che la tenuta dei registri delle fatture emesse e di quelle ricevute con sistemi elettronici è in ogni caso considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica, i registri risultano aggiornati sugli stessi sistemi elettronici e vengono stampati a richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza. Il decreto non ha fornito indicazioni circa le violazioni già constatate al momento della sua entrata in vigore (6 dicembre 2017). Alle stesse, pertanto, deve ritenersi applicabile il principio del favor rei contenuto nell'articolo 3, comma 2, del Dlgs n. 472 del 1997. Occorre comunque considerare che la regolare tenuta dei registri citati e, dunque, la non sanzionabilità, è legata alla stampa degli stessi in sede di accesso, ispezione o verifica. Ergo, solo laddove tale adempimento sia stato effettivamente posto in essere all'epoca del controllo potranno prodursi gli effetti favorevoli al contribuente.

DICHIARAZIONI

19 I termini per i soggetti Ires

Alla luce delle modifiche varate con la manovra, quando scadono i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti Ires con un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare? È corretto ritenere che il termine sia ora da intendersi come l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta? Il comma 2 dell'articolo 2 del Dpr 322/1998 fa riferimento all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

► L'articolo 1, comma 932 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio 2018, fissa al 31 ottobre il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e dell'Irap. Considerata la generalità della previsione normativa, si ritiene che il differimento al 31 ottobre dei termini di presentazione della dichiarazione debba essere inteso in senso ampio e che, quindi, ricomprenda anche le dichiarazioni dei soggetti che non sono tenuti ad effettuare l'adempimento di cui all'articolo 21 del Dl 31 maggio 2010, n. 78 e, in generale, per i contribuenti non titolari di partita Iva. Peraltro, poiché la legge di Bilancio 2018 è intervenuta sui soli termini "fissi" di presentazione della dichiarazione, non modificando l'articolo 2, comma 2 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322, si ritiene che il termine "mobile" per la presentazione della dichiarazione dei soggetti Ires con esercizio non coincidente con l'anno solare resti fissato all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

20 Saldo Iva 2017 e ferie d'agosto

Il saldo Iva per il 2017 può essere versato entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine

per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018, cheslitta al 2 luglio. Visto che i 30 giorni successivi scadono il 1° agosto, si chiede conferma se questa scadenza slitta poi al 20 agosto in quanto beneficia della proroga di ferragosto.

► Per effetto di quanto disposto dal comma 11-bis, articolo 37, 223/2006 (introdotto dall'articolo 3-quater, comma 1 Dl 2 marzo 2012, n. 16), gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Pertanto, si conferma che il saldo Iva 2017 può essere versato entro: • il 16 marzo 2018, senza maggiorazione; • il 2 luglio 2018, maggiorando la somma da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi (articolo 17, comma 1, Dpr 435/2001); • il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001).

21 Integrativa «a catena»

Un contribuente che deve rettificare a proprio favore una dichiarazione oltre il termine di presentazione del modello relativo al periodo d'imposta successivo, può utilizzare la cosiddetta integrativa «a catena», così da riportare il credito nella dichiarazione integrativa più vicina (entro l'anno) e quindi usare subito il credito in compensazione? Il Dl 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 Dpr 322/1998 equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), "per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa". Viceversa, per le integrative "entro l'anno" il relativo credito risulta immediatamente utilizzabile.

► L'articolo 5 del Dl n. 193 del 2016, ha modificato l'articolo 2, commi 8 e 8-bis del Dpr n. 322 del 1998, unificando i termini di presentazione della dichiarazione integrativa ai fini delle imposte dirette ed Irap a favore con quella a sfavore: entrambe le dichiarazioni, infatti, possono ora essere presentate entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973. Analoga previsione è contenuta nell'articolo 8 del citato Dpr n. 322 del 1998, ai fini Iva. Tuttavia, le richiamate disposizioni prevedono che, mentre il credito derivante dalla dichiarazione integrativa a favore presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta successivo, può essere utilizzato in compensazione già a partire dal giorno successivo all'integrazione, quando la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre detto termine (cd integrative "ultrannuali"), il maggior credito d'imposta ivi emergente può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del Dlgs n. 241 del 1997, solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'integrativa (cfr articolo 2, comma 8-bis e articolo 8, comma 6-quater). Quindi il limite temporale all'utilizzo in compensazione dei maggiori crediti emergenti dalle dichiarazioni "ultrannuali", non può essere superato attraverso l'integrazione «a catena» di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l'errore fino all'ultima dichiarazione utile, non essendo tale procedimento conforme alle nuove regole di integrazione disposte dalle norme di riferimento sopra richiamate.

22 Credito e integrativa «lunga»

Il credito da integrativa a favore "lunga" (cioè trasmessa oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo) presentata nel 2017 è utilizzabile dal 1° gennaio 2018? Il Dl 193/2016 ha modificato i commi 8 e 8-bis dell'articolo 2 del Dpr 322/1998, equiparando l'utilizzabilità delle integrative a favore con quelle a sfavore entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. Il comma 8-bis, infatti, prevede che il relativo credito possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 (compensazione orizzontale in F24), «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Tuttavia, le istruzioni alle dichiarazioni

dei redditi 2017 obbligavano il contribuente che avesse presentato una dichiarazione integrativa "ultrannuale" nel 2016 ad utilizzare il credito emergente per compensare prioritariamente il saldo Irap/Ires o Irap risultante dalla dichiarazione e, solo successivamente, l'eventuale credito che fosse residuo sarebbe divenuto liberamente utilizzabile ai sensi dell'articolo 17, Dlgs 241/1997.

► Oggi è possibile integrare una dichiarazione entro il termine per l'accertamento del periodo d'imposta oggetto di integrazione. L'unico limite imposto per le integrative a favore trasmesse oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (cd integrative "ultrannuali") riguarda il momento di utilizzabilità del credito emergente. L'articolo 2, comma 8-bis, e l'articolo 8, comma 6 quater, infatti, prevedono che il relativo credito - qualora non sia chiesto a rimborso - debba essere riportato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa e possa essere usato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Dlgs 241/1997 «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa». Ciò detto, il credito emergente dalla dichiarazioni integrative "ultrannuali" è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'eventuale credito (nell'esempio proposto, già a partire dal 1° gennaio 2018), non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta in cui è stata eseguita l'integrazione (nel caso di specie la dichiarazione annuale per l'anno 2017). Tuttavia, si deve tenere conto che il credito in parola, per effetto del riporto nella dichiarazione relativa all'anno in cui è avvenuta l'integrazione, partecipa alla liquidazione della relativa imposta, determinando, a seconda dei casi, un minore debito d'imposta (per effetto dello scomputo interno alla dichiarazione) oppure una maggiore eccedenza a credito. Pertanto, prima di procedere all'utilizzo del credito in compensazione esterno nel modello F24, è opportuno considerare l'eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione.

FISCO-BILANCI

23 Bilanci e costo ammortizzato

I soggetti che applicano il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti. È confermato che la scelta di applicare o non applicare tale criterio assume sempre rilevanza ai fini fiscali?

► Il principio di derivazione rafforzata è stato esteso, con il Dl Mille-proroghe 2017, ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in base al Codice civile. Quindi, anche per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata sono riconosciuti, ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei debiti.

24 Svalutazioni dal valore fiscale

Come ha specificato Assonime nella circolare 14 del 2017 sembra corretto ritenere che, in base all'articolo 106, comma 1, del Tuir, il calcolo delle svalutazioni forfettarie e delle perdite deducibili debba essere effettuato partendo dal valore fiscale del credito che non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione ma è quello che risulta dall'applicazione del costo ammortizzato. Si chiede conferma di questa interpretazione.

► L'articolo 13 bis del Dl Mille-proroghe 2017, nell'estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall'articolo 83 del Tuir ai soggetti, diversi dalle microimprese, che redigono il bilancio in base al Codice civile, comporta il riconoscimento, ai fini fiscali, delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni derivanti dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti. Pertanto, si conferma che il valore fiscale del credito corrisponde a quello dedotto dalla corretta applicazione del criterio del costo ammortizzato (cioè non vale nell'ipotesi di finanziamenti infragruppo infruttiferi o a tassi "significativamente" diversi a quelli di mercato con rilevazione di componenti a stato patrimoniale).

25 Società di persone e branch

Si chiede conferma che il principio di derivazione rafforzata non si applica mai nel caso di società di persone, mentre risulta applicabile nell'ipotesi di stabili organizzazioni di società estere se tenute, secondo l'articolo 152 del Tuir, a determinare l'imponibile in base agli Oic.

► Si conferma che il principio di derivazione rafforzata esteso, in sede di conversione del Dl Mille-proroghe 2017 ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, non si applica alla determinazione della base imponibile Irap delle società di persone. Al contrario, si ritiene che lo stesso principio trovi applicazione per la determinazione della base imponibile Ires dei soggetti non residenti muniti di stabile organizzazione in Italia. Questi ultimi, infatti, sono soggetti Ires e sono tenuti a redigere il rendiconto economico e patrimoniale secondo le disposizioni previste per le società e gli enti residenti, adottando i principi contabili che sarebbero applicabili se il soggetto fosse residente in Italia (Ias/Ifrs o principi contabili nazionali a seconda di quanto previsto dalle norme interne in ordine all'adozione, per obbligo o facoltà, degli uni o degli altri).

26 Le commesse «completate»

Nell'ipotesi in cui venga applicato ai fini civili il metodo della commessa completata per la valutazione delle commesse, questa scelta assume rilevanza, in deroga all'articolo 93 del Tuir, per effetto del principio di derivazione rafforzata?

► Il metodo della commessa completata (di cui al principio Oic 23) rappresenta una modalità di rilevazione in bilancio di componenti di reddito iscritti (o meglio qualificati, classificati e imputati) come rimanenze di opere ultrannuali. L'articolo 93 del Tuir prevede regole di rilevazione fiscale delle valutazioni di tali rimanenze. Trattasi di una fattispecie per la quale anche la rappresentazione di bilancio (in termini di criteri di qualificazione, di classificazione e di imputazione temporale) derivante dall'applicazione delle nuove regole contabili esplicita la rilevazione di componenti reddituali accessi alle variazioni di rimanenze; tale rappresentazione continua pertanto ad essere il presupposto contabile per l'applicazione delle regole di cui al citato articolo 93 del Tuir (in altri termini, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi Oic, diversamente da quanto avviene per i soggetti Ias/Ifrs adopter, il principio di derivazione rafforzata di cui all'articolo 83 del medesimo Tuir non disattiva le regole fiscali stabilite da citato testo unico in relazione alle commesse ultrannuali).

27 Microimpresa in ordinaria

Una microimpresa che opta per la redazione del bilancio in forma ordinaria può applicare le regole della derivazione rafforzata?

► L'articolo 13 bis del Dl "Milleproroghe" 2017, nell'estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall'articolo 83 del Tuir ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, ha escluso espressamente le microimprese, ovvero quelle imprese che presentano i limiti dimensionali previsti dall'articolo 2435-ter del Codice civile. Si tratta di un'esclusione connessa alla ricorrenza in capo all'impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come micro-impresa. In tal senso, è ininfluente l'eventuale scelta di una micro-impresa di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle microimprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati (valutazione quest'ultima obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata).

DOMANI SUL SOLE 24 ORE

Telefisco 2018
SPECIALE NORME & TRIBUTI
Tutti i chiarimenti della 27ª edizione del convegno de l'Esperto risponde

TERZO SETTORE, LE RISPOSTE DELLE ENTRATE AI QUESITI

Le novità sotto la lente
Telefisco 2018, l'evento annuale del Gruppo 24 Ore di cui si è svolta ieri la ventesettesima edizione, continua anche domani sul Sole 24 Ore. Infatti, saranno pubblicate sulle pagine del quotidiano le risposte degli esperti dell'agenzia delle Entrate ai quesiti posti dai lettori in materia di Terzo settore. Queste risposte saranno accompagnate anche da altri approfondimenti sul tema della riforma che ha cambiato alla radice il trattamento fiscale per le organizzazioni non lucrative. Altre risposte saranno poi pubblicate sul numero del Lunedì.

AMMORTAMENTI

28 Interconnessione del bene

Se il bene che viene acquisito in sostituzione non viene interconnesso nello stesso periodo di imposta, ma in quello successivo, come si determina il beneficio maggiorato?

► L'articolo 1, comma 35, della legge di Bilancio 2018 prevede che la sostituzione di un bene oggetto di iperammortamento non determina l'interruzione dell'agevolazione a condizione che:
a) la sostituzione avvenga con un bene nuovo che abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'Allegato A alla legge di Bilancio 2017;
b) l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione siano attestati secondo le modalità previste per l'investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Come emerge chiaramente dal dato letterale della disposizione, la prosecuzione del beneficio presuppone che le condizioni di cui alle predette lettere a) e b) si verifichino "nello stesso periodo d'imposta del realizzato" del bene oggetto dell'agevolazione. Pertanto, se la sostituzione o l'interconnessione avvengono nel periodo di imposta successivo a quello di realizzo del bene originario, non si potrà più fruire delle residue quote della maggiorazione del 150 per cento.

29 Se il sostitutivo costa meno

Se il costo del bene sostitutivo è inferiore al costo del bene sostituito l'iperammortamento prosegue con le quote originarie fino al nuovo importo limite? Ad esempio, un bene con coefficiente 20% è costato 1.000 e fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750 (150 + 300 + 300); se il predetto bene viene sostituito con un altro bene di costo 800, l'impresa continuerà a dedurre 300 all'anno fino al raggiungimento dell'importo di 1.200 (il 150% di 800)?

► Dal combinato disposto dei commi 35 (che fa riferimento alle «residue quote del beneficio, così come originariamente determinate») e 36 (il quale stabilisce che «la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento»), emerge che, nell'ipotesi di costo dell'investimento sostitutivo inferiore al costo del bene originario, la riduzione complessiva dell'agevolazione si rifletterà sull'ultima quota (o sulle ultime quote) di iperammortamento, senza la necessità di "spalmare" la riduzione su tutte le quote successive alla sostituzione. Nell'esempio riportato nella domanda, il bene sostituito (per il quale poteva essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.500, pari a 1.000 x 150%), fino al momento della cessione ha generato deduzioni aggiuntive per 750; pertanto: • l'investimento sostitutivo (per il quale può essere dedotta una maggiorazione complessiva di 1.200, pari a 800 x 150%) genererà deduzioni residue per un importo complessivo di 450 (1.200 - 750); • l'iperammortamento proseguirà con le quote annue «così come originariamente determinate» (ossia 300, pari a 1.500 x 20%), fino a concorrenza dell'importo residuo di 450.

30 Oneri di diretta imputazione

Gli oneri accessori di diretta imputazione riguardanti investimenti iperammortizzabili, che possono aggiungersi ai costi agevolabili (risoluzione 152/E/2017), si considerano temporaneamente sostenuti «per correlazione» nello stesso esercizio di questi ultimi oppure la loro imputazione a periodo segue regole autonome?

► Per gli oneri accessori di diretta imputazione valgono le stesse regole temporali dettate per il bene principale, per cui il costo accessorio, ai fini della spettanza dell'agevolazione, deve essere sostenuto nel medesimo periodo previsto per il bene principale. Anche per gli oneri accessori il costo deve considerarsi sostenuto secondo i criteri dettati dall'articolo 109 del Tuir. Riconoscere l'agevolazione per costi sostenuti in esercizi anteriori al 2017 significherebbe violare le regole dettate dal legislatore per circoscrivere l'ambito temporale.

IMPRESE MINORI

31 Fatture 2017 registrate nel 2018

In presenza dell'opzione per la determinazione del reddito con il metodo della registrazione Iva (articolo 18, comma 5, del Dpr 600/2018), le fatture di acquisto datate 2017, e ricevute nell'anno 2017, possono essere registrate nel 2018 (e quindi dedotte dal reddito in tale anno), entro il termine massimo della dichiarazione annuale Iva per il 2017 entro cui deve essere esercitato il diritto alla detrazione Iva?

► Per il caso in esame, ai sensi dell'articolo 25 del Dpr 633/72 la fattura può essere registrata non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2017 (anno di ricezione della fattura) e con riferimento alla stessa annualità. Come chiarito con la circolare n. 1/E del 2018, la registrazione nel corso del 2018, e comunque non oltre il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione Iva per l'anno 2017), effettuata in un'apposita sezione del registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017, concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2017. La registrazione in data successiva al 30 aprile, invece, tenuto conto del tenore letterale dell'articolo 19 del Dpr n. 633/72, comporterebbe la perdita del relativo diritto alla detrazione dell'imposta sull'acquisto, atteso che l'imposta, per il caso in esame, può essere detratta nella dichiarazione Iva annuale dell'anno in cui il diritto è sorto, ovvero l'anno 2017. Ai fini delle imposte dirette, qualora per la casistica rappresentata la fattura sia registrata nel corso del 2018, l'opzione per la determinazione del reddito prevista dall'articolo 18, comma 5, del Dpr 600/73, comporta la deducibilità del costo nell'anno 2018, in quanto ai sensi della citata norma si presume che la data di registrazione del documento coincida con quella in cui è avvenuto il relativo pagamento.

32 Le formalità per il prospetto

Le imprese minori in regime di contabilità semplificata possono optare per il regime di contabilità ordinaria, vincolante per un triennio con comunicazione nella dichiarazione Iva. Devono predisporre il prospetto delle attività e passività esistenti al 1° gennaio 2017 in base al Dpr 689/74. A quali formalità è sottoposto il prospetto seguito dall'abolizione della validazione ed entro quale termine deve essere redatto?

► Le imprese minori che intendono optare per il regime di contabilità ordinaria devono redigere l'apposito "prospetto delle attività e passività" di cui all'articolo 1 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126 (Regolamento per la razionalizzazione e la semplificazione di adempimenti tributari in materia di imposte sui redditi, di Iva, di scritture contabili e di trasmissione telematica). Detto articolo dispone che: «Nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all'inizio del periodo di imposta sono valutate con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente». La norma di riferimento dispone, quindi, che il prospetto - da esibire a richiesta degli Uffici - va solo redatto, e non può vidimato o bollato, entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente, applicando i criteri di valutazione delle singole poste indicati nel Dpr n. 689 del 1974.

33 Operazioni fuori campo

Per le imprese minori che optano per il criterio di registrazione Iva, le operazioni fuori campo Iva devono essere registrate entro 60 giorni dalla data del pagamento oppure dal ricevimento del documento (circolare 11/E/2017, par. 6.3 e 6.5)?

► La circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, al paragrafo 6.5, nel descrivere i criteri di applicazione dell'opzione per la tenuta dei registri Iva senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, di cui all'articolo 18, comma 5, del Dpr n. 600 del 1973, chiarisce espressamente che «resta fermo l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva, con le modalità sopra descritte». In particolare, ci si riferisce alle indicazioni contenute nel precedente paragrafo 6.3 - cui si rinvia - ove è chiarito che «Relativamente, invece, alle altre operazioni: • i componenti positivi o negativi che concorrono alla determinazione del reddito di impresa secondo il principio di cassa (v. par. 3.1.), ma non sono considerate né cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini Iva (articoli 2 e 3 del Dpr n. 633 del 1972), - l'ovvero le cd operazioni "fuori campo Iva" - devono essere registrate entro 60 giorni dal momento in cui si considera rilevante l'operazione, ossia dalla data dell'avvenuto incasso o pagamento [secondo il principio stabilito dal citato articolo 9 del Dl n. 69 del 1989, nonché dall'articolo 1 del Dm n. 154 del 1989]; • i componenti positivi o negativi che non concorrono alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa (ad esempio gli ammortamenti, le spese per il personale dipendente v. par. 3.2.), devono essere annotati nei registri Iva entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, in coerenza con quanto stabilito dal comma 2 con riferimento alle registrazioni negli appositi registri cronologici istituiti ai fini delle imposte sul reddito».